



COMUNE DI COMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **260** di Registro

SEDUTA DEL 21 Giugno 2017

PRESIDENTE: DOTT. MARIO LUCINI

SEGRETARIO: DOTT. TOMMASO STUFANO

Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione:

		PRESENTI	ASSENTI
LUCINI MARIO	Sindaco	si	
MAGNI SILVIA	Vice Sindaco	si	
FRISONI PAOLO	Assessore	si	
IANTORNO MARCELLO	“	si	
CAVADINI LUIGI	“	si	
MAGATTI BRUNO	“	si	
SPALLINO LORENZO	“	si	
MARELLI SAVINA	“	si	
GEROSA DANIELA	“	si	

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) - ART. 16 DELL'ALLEGATO II ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PGT IN CONGRUENZA CON L'ATTUALE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (P.G.I.P.) UNITAMENTE ALL'AVVIO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Como è dotato di Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) approvato con Deliberazione commissariale n. 1170 del 16 giugno 1994;
 - è dotato altresì di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con Deliberazione di Consiglio n. 32 del 13/06/2013 e pubblicato sul BURL n. 51 Serie Avvisi e Concorsi il 18/12/2013;
 - con Deliberazione di Consiglio n. 85 del 08/09/2014 sono state approvate le correzioni errori materiali e rettifiche al P.G.T. – BURL n.41 del 08/10/2014;
 - con Deliberazione di Consiglio n. 64 del 11/07/2016 è stata approvata la variante al Piano di Governo del Territorio limitatamente al Piano delle Regole e Piano dei Servizi – BURL n. 42 del 19/10/2016;
- il Regolamento e l'Abaco distributivo del P.G.I.P., come concesso dall'art. 23 del Codice della Strada, stabiliscono per il centro abitato distanze tra gli impianti pubblicitari e tra questi e gli elementi sensibili della circolazione stradale (segnali, intersezioni, ecc.) in deroga a quelle individuate dal "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" per gli impianti collocati lungo le strade esterne al centro abitato;
- l'art. 16 dell'Allegato II alle Disposizioni attuative del P.G.T. ha previsto invece per il centro abitato le medesime distanze che il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" stabilisce per le strade esterne al centro abitato e, precisamente:

"Art. 16 Pubblicità stradale

16.1.

Ai fini delle presenti Disposizioni, la pubblicità stradale include le insegne di esercizio, le preinsegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari definiti a norma dell'art. 47 Reg. Att. del Codice della Strada; in particolare:

- a) le preinsegne pubblicitarie sono ammesse, previa autorizzazione, entro una distanza massima di 2 km dalla sede dell'impresa pubblicizzata;*
- b) nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso ex art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;*
- c) è vietata l'installazione di impianti pubblicitari su aree a verde pubblico ad eccezione delle seguenti aree:*
 - P.d.S. tavola n. 1.1.: Via Asiago, Via Sauro/Via Balestra, Viale Varese, Viale Recchi;*
 - P.d.S. tavola n. 1.2: Via Ambrosoli;*
 - P.d.S. tavola n. 1.3: Via Varesina, Via D'Annunzio, Via Giussani, Via Bellinzona/ /Piazzale Anna Frank, Via Paoli;*
- d) è vietato utilizzare pali dell'illuminazione e impianti della segnaletica stradale o strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari di carattere temporaneo o permanente;*
- e) i mezzi pubblicitari devono essere tali da mantenere una luce libera non inferiore a 2,20 m di altezza per il transito dei pedoni.*

16.2.

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nelle situazioni seguenti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultino comprese tra carreggiate contigue;*
- b) in corrispondenza delle intersezioni;*
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;*
- d) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi, segnalati o meno;*
- e) sui ponti, sui cavalcavia e sui sottopassi, nonché sulle rispettive rampe*

f) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

16.3.

Le installazioni pubblicitarie devono essere collocate sul marciapiede, a non meno di 1 m dal limite esterno della carreggiata lungo le strade urbane di scorrimento (cat. D), interquartiere (cat. E1) e di quartiere (cat. E2), e a non meno di 0,50 m dal limite esterno della carreggiata lungo le strade interzonali (cat. F1, F2, F3) e locali (cat. F4); in ogni caso, va mantenuto libero uno spazio per la circolazione pedonale di larghezza non inferiore ad 1,50 m; inoltre, il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve rispettare le seguenti distanze minime:

a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento (cat. D), interquartiere (cat. E1) e di quartiere (cat. E2), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

b) 30 m, lungo le strade interzonali (cat. F1, F2, F3) e locali (cat. F4), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

c) 25 m, dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

16.4.

Per quanto attiene ai caratteri dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi, si applicano i cc. 1, 2 e 3 dell'art. 50 Reg. Att. Codice della Strada.

16.5.

La pubblicità fonica è vietata lungo le strade locali (cat. F4) e nelle Zone Residenziali a Traffico Moderato; sulle restanti strade è consentita, previa autorizzazione, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30 di tutti i giorni feriali. »

Considerato che:

- è opportuno procedere ad una variante puntuale alla norma tecnica definita dall'art. 16 dell'Allegato II alle Disposizioni Attuative del P.G.T. al fine di eliminare le sovrapposizioni normative introdotte dal P.G.T. in materia di pubblicità stradale rispetto a quanto previsto dal Piano Generale Impianti Pubblicitari vigente;
- riscrivere l'art. 16 dell'Allegato II alle Disposizioni Attuative del P.G.T. nei termini così indicati:
“Art. 16 Pubblicità stradale

16.1.

La pubblicità stradale nel territorio del Comune di Como è regolamentata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

16.2.

In ogni caso è vietata l'installazione di impianti pubblicitari su aree a verde pubblico ad eccezione delle seguenti aree:

- P.d.S. tavola n. 1.1.: Via Asiago, Viale Recchi;

- P.d.S. tavola n. 1.2.: Via Ambrosoli;

-P.d.S. tavola n. 1.3.: Via Varesina, Via D'Annunzio, Via Giussani, Via Bellinzona/ /Piazzale Anna Frank, Via Paoli. »

Visto l'art.13 della L.R. 12/05 che disciplina la procedura di approvazione in variante agli atti costituenti il PGT;

Dato atto che:

- la variante in oggetto tratta un aspetto puntuale legato esclusivamente all'obiettivo sopra indicato richiedendone l'attivazione solo e unicamente per l'art. 16 dell'Allegato II alle Disposizioni Attuative del P.G.T.;
- l'adeguamento del piano costituisce un atto di opportunità in una prospettiva di ottimizzazione degli atti pianificatori del Comune;

Considerato che le varianti al Piano delle Regole, sono da sottoporre al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 12/05 e s.m.i.

Ritenuto opportuno per completezza di trattazione comprendere nella verifica di assoggettabilità alla VAS il vigente P.G.I.P. che in sede di variante al P.G.T. viene di fatto riconfermato;

Visto il D.Lgs n. 152/2006 s.m.i;

Richiamati gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con Delibera di Consiglio Regionale n.VIII/351 del 13 marzo 2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della procedura di Valutazione di piani e programmi – VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29/06/2010 n. 128 con modifica ed integrazione delle D.D.G.R. 27/12/2008, n.8/6420 e 30/12/2009 n.8/10971”;

Vista la Circolare n.13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale del Territorio ed Urbanistica avente ad oggetto “L'applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS nel contesto comunale”

Richiamate le Deliberazioni di Giunta Comunale n.328 del 12 /12/2007 e n. 213 del 24/06/2015 nelle quali viene definita quale “Autorità competente” il Dirigente del Settore Ambiente;

Ritenuta la necessità, di procedere alla individuazione della “Autorità procedente” per la Verifica di assoggettabilità alla VAS dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico da coinvolgere relativamente alla variante di cui trattasi;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 153 del D. Lgs. n. 267/00 dal Dirigente Settore Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP;

Visto altresì il parere favorevole del Segretario Generale espresso ai sensi dell'art. 103, 2° comma dello Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare avvio al procedimento di Variante puntuale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) relativamente norma tecnica dell'Allegato II alle Disposizioni Attuative del P.G.T avente per oggetto la Pubblicità stradale definita dall'art. 16 dell'Allegato II alle Disposizioni Attuative del P.G.T.ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
- 3) di individuare il Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP quale professionalità incaricata della variante al PGT e di tutti gli adempimenti connessi;

- 4) di avviare, preliminarmente alla redazione della variante puntuale alla norma tecnica del Piano delle Regole, avente per oggetto la Pubblicità stradale definita dall'art. 16 dell'Allegato II alle Disposizioni Attuative del P.G.T., la Verifica di Assoggettabilità alla VAS ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. della L.R. 11/03/2005 n.12, della D.C.R. Lombardia n. VIII/351 del 13/03/2007 e relative DD.GG.RR attuative, comprendendo in detta verifica, per completezza di trattazione, i contenuti del P.G.I.P. vigente;
- 5) di confermare, come è previsto nelle Deliberazioni sopra richiamate, il Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente quale "Autorità Competente";
- 6) di individuare quale "Autorità procedente" nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità alla VAS il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica in quanto responsabile nel procedimento di formazione del redigendo art. 16 dell'Allegato II alle Disposizioni Attuative del P.G.T.;
- 7) di individuare i seguenti Enti interessati da invitare alla conferenza di Verifica di Assoggettabilità:

quali oggetti competenti in materia ambientale, da consultare obbligatoriamente

ATS Insubria;
ARPA;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;

Enti Territorialmente interessati da consultare obbligatoriamente:

Regione;
Provincia;

Soggetti funzionalmente interessati, da invitare alla conferenza di verifica:

Settore Polizia locale, Protezione civile;
Settore Mobilità e Trasporti, Parchi e Giardini;
Settore Reti tecnologiche, strade, Acque e Arredo Urbano;

Singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale:

Legambiente;
Città possibile;
Italia Nostra;

- 8) di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti individuati in qualità di Proponente, Autorità Procedente e Autorità Competente;
- 9) di dare atto che la partecipazione e le informazioni al pubblico sul percorso di valutazione Verifica Assoggettabilità VAS e di variante puntuale al P.G.T. verrà assicurata mediante pubblicazione degli atti del procedimento progressivamente aggiornato sul sito del Comune;
- 10) di dichiarare con separata votazione assunta ad unanimità di voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del dlgs 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. TOMMASO STUFANO

IL PRESIDENTE

DOTT. MARIO LUCINI